



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 12.3.2015  
JOIN(2015) 8 final

2015/0067 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

## RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<sup>1</sup> attua diverse misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe<sup>2</sup>, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Il 19 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2011/101/PESC per sopprimere dai suoi allegati I e II i nomi di cinque persone decedute.
- (3) Poiché questa misura è attuata a livello di UE, la sua attuazione richiede un'ulteriore azione dell'Unione.
- (4) Il 19 febbraio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, i nomi delle cinque persone suddette sono stati depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
- (5) Occorre aggiornare opportunamente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio.

---

<sup>1</sup> GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio<sup>3</sup> attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio<sup>4</sup>, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sono elencate le persone e le entità per le quali il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento è stato sospeso.
- (3) Il 19 febbraio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio<sup>5</sup>, che modifica la decisione 2011/101/PESC sopprimendo dai suoi allegati I e II i nomi di cinque persone decedute.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Il 19 febbraio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione<sup>6</sup>, i nomi delle cinque persone decedute sono stati depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
- (6) L'allegato IV del regolamento (UE) n. 314/2004 del Consiglio dovrebbe essere opportunamente modificato,

---

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag.1).

<sup>4</sup> Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

<sup>5</sup> Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 20).

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/275 della Commissione, del 19 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 15).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*